

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **84/1965** (ECLI:IT:COST:1965:84)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Udienza Pubblica del **01/12/1965**; Decisione del **02/12/1965**

Deposito del **06/12/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2454**

Atti decisi:

N. 84

ORDINANZA 2 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 14 novembre 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 6 novembre 1964, recante "Modifiche alle leggi regionali 31 gennaio 1957, n. 10, 1 agosto 1953, n. 43, e 31 marzo 1959, n. 10, e disposizioni relative alle scuole e agli istituti di istruzione artistica e tecnica";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria il 4 marzo 1965;

che ha resistito al ricorso la Regione siciliana in persona del suo Presidente, col patrocinio dell'avv. Giuseppe Guarino, il quale ha depositato in cancelleria le deduzioni il 9 dicembre 1964 e una memoria il 25 marzo 1965;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 5 maggio 1965;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, con dichiarazione del suo Presidente in calce alla rinuncia stessa;

Considerato che, conseguentemente, il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 della Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.